

Vito VALERIO

# Schemi di **DIRITTO COSTITUZIONALE e PUBBLICO**

Aggiornato a:

- **D.d.l. cost. 15 novembre 2023** - Modifica agli artt. 59, 88, 92 e 94 Cost. in materia di elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, rafforzamento della stabilità del Governo e abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica;
- **L. cost. 26 settembre 2023, n. 1** – Attività sportiva

X edizione  
**2024**

  
Neldiritto  
Editore

ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

La dimensione  
dell'art. 32 Cost.:

- Il diritto alla salute è l'unico diritto che la Costituzione definisce espressamente come "**fondamentale**"; è inteso un **valore costituzionale primario** sia per la sua *inerenza alla persona umana* sia per la sua *valenza di diritto sociale* caratterizzante la forma di Stato sociale disegnata dalla Costituzione.
- Nella tutela apprestata dall'art. 32 Cost. sono ricomprese **situazioni giuridiche diverse**, in particolare:
  - il **diritto alla integrità psico-fisica** quale diritto primario ed assoluto (operante *erga omnes* anche nei rapporti tra privati) con un contenuto prevalentemente oppositivo, da intendersi come diritto assoluto di libertà volto ad impedire lesioni all'integrità fisica;
  - il **diritto ai trattamenti sanitari** quale diritto fondamentale ad essere curato; ha un contenuto prevalentemente pretensivo, ma non assoluto, in quanto "diritto costituzionale condizionato" dal bilanciamento con altri interessi costituzionali; la sua tutela si ricollega anche all'impegno dello Stato di assicurare cure gratuite agli indigenti;
  - il **diritto a non essere curati** per il quale nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge e nel rispetto della persona umana (es. i trattamenti sanitari obbligatori per malattie infettive e contagiose, per vaccinazioni obbligatorie, per gli accertamenti di tossicodipendenza, ecc.); in questo ambito si introducono le proposte di legge per la regolamentazione delle tematiche connesse al "fine vita".

La dimensione  
dell'art. 32 Cost.:

Salubrità  
dell'ambiente:

- La giurisprudenza costituzionale ha attribuito all'art. 32 Cost., in correlazione all'art. 9 Cost., la chiave di lettura per introdurre il **diritto ad un ambiente salubre**.
- Alla base vi è comunque il concetto di "salute" come **situazione generale di benessere dell'individuo** derivante anche dal godimento di un ambiente salubre.
- Il **valore dell'ambiente** assurge così anch'esso a *valore primario e assoluto*, non diversamente dalla salute e dagli altri valori primari di carattere sociale; esso può configurarsi sia come *interesse della collettività* alla difesa ambientale sia come *diritto soggettivo individuale* all'ambiente.

### 3. L'arte, la scienza, l'insegnamento e la scuola.

In chiusura dei rapporti etico-sociali, la Costituzione si occupa di tutelare e promuovere la dimensione concreta dello Stato di cultura già affermato nell'ambito dei principi fondamentali (art. 9 Cost.). In particolare, agli **artt. 33 e 34 Cost.** offrono uno specifico richiamo all'arte, alla scienza, all'insegnamento, al diritto allo studio.

Art. 33 Cost.:

- **Libertà dell'arte e della scienza:** l'art. 33, co. 1, Cost. determina che *l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento*; ciò determina alcuni aspetti essenziali:
  - non possono esistere un'arte o una scienza di Stato, cioè orientate dallo Stato verso il conseguimento di determinate finalità;
  - all'artista o allo scienziato è concessa la *massima libertà di espressione* (ad es. non potendosi considerare in nessun caso oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza);
  - la libertà dell'arte e della scienza rappresentano un presupposto logico-giuridico della *libertà d'insegnamento*.
- **La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione:** l'art. 33, co. 2, Cost., implica:
  - il potere dello Stato di impartire i profili organizzativi scolastici di ordine generale;
  - la coesistenza di *scuole statali* per tutti gli ordini e gradi accanto a scuole ed istituti di educazione, istituiti, senza oneri per lo Stato, da *enti e privati*;
  - gli istituti privati possono, con legge, essere *parificati* a quelli statali;
  - le scuole non statali hanno l'obbligo di assicurare *un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali*.
- **Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie** hanno il diritto di darsi *ordinamenti autonomi* nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 34 Cost.:

- **Il diritto allo studio:** l'art. 34 Cost. si riferisce in generale al diritto allo studio, articolandosi su varie direttive:
  - statuisce che *la scuola è aperta a tutti*, a rimarcare l'istruzione come diritto di tutti i cittadini;
  - l'effettività del diritto all'istruzione è garantita dalla *obbligatorietà minima e dalla gratuità (l'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita)*;
  - l'effettività dell'istruzione superiore, *sino ai gradi più alti degli studi*, è garantita anche a chi, *capace e meritevole*, sia privo di mezzi, mediante *borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze pubbliche*, attribuite per concorso.



### Il rilievo costituzionale dello sport e la modifica dell'art. 33 Cost

Alla data del **22 ottobre 2023**, è entrata in vigore la **legge costituzionale 26 settembre 2023, n. 1** recante "Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva" che aggiunge all'articolo 33 della Costituzione il seguente comma: «*La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme*».